

Roma, 14 Aprile 2020  
Prot. 0154 Circolare  
Tutte le aree

A TUTTE LE IMPRESE

## **Nuovi codici ANIA di autodisciplina per la coassicurazione nei rami danni e nei rami vita**

Il Comitato Esecutivo dell'Associazione, nella riunione del 17 marzo 2020, ha approvato i nuovi Codici ANIA di autodisciplina per la coassicurazione, utilizzabili, rispettivamente, per tutti i rami danni e vita (di seguito, in breve, i "*nuovi Codici*").

Contestualmente sono stati abrogati i seguenti codici ANIA di autodisciplina (nel prosieguo, in breve, i "*Codici previgenti*"):

- "Codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione (Esclusi i rami Vita, Credito e Cauzioni)", approvato dal Comitato esecutivo ANIA il 23 novembre 2004<sup>1</sup>;
- "Standard associativo coassicurazione Vita"<sup>2</sup>;
- "Codice associativo di autodisciplina per la coassicurazione nei rami credito e cauzione"<sup>3</sup>.

I Codici – frutto del complesso lavoro svolto da un apposito Gruppo interdisciplinare e della lunga interlocuzione intercorsa con l'Agenzia delle entrate – sono stati riscritti:

- attualizzandone i contenuti, in conformità all'evoluzione del mercato;
- migliorando la gestione dei rapporti di coassicurazione, al fine di rendere un servizio più efficiente e celere a beneficio degli assicurati;
- verificandone, come di consueto, la piena compatibilità con la legislazione antitrust.

L'assetto operativo caratterizzante i *nuovi Codici* è stato sottoposto al vaglio preventivo dell'Agenzia delle entrate, che – in risposta a un'apposita istanza di consulenza giuridica presentata dalla scrivente Associazione – ha ammesso l'applicabilità del regime di esenzione IVA<sup>4</sup> relativamente ai contratti che verranno strutturati nelle modalità

---

<sup>1</sup> Cfr. il nostro prot. 435 del 9 dicembre 2004.

<sup>2</sup> Cfr. il nostro prot. 198 del 29 maggio 2006.

<sup>3</sup> Cfr. il nostro prot. 374 del 18 ottobre 2007.

Come ricordato nel nostro Prot. 435 del 9 dicembre 2004, l'approvazione del previgente Codice di autodisciplina dei rami danni era avvenuta con l'esclusione dei rami credito e cauzioni che, per le proprie peculiarità tecniche e assuntive, non avevano potuto essere ricondotti a un testo unitario.

L'esperienza accumulata negli anni di vigenza dei *Codici previgenti* ha, tuttavia, portato a ritenere superata tale esigenza, con la conseguenza dell'approvazione, da ultimo, di un nuovo Codice di autodisciplina applicabile a tutti i rami danni, senza distinzioni di sorta.

<sup>4</sup> Stabilito in favore delle "*operazioni di assicurazione*" dall'articolo 10, primo comma, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e (*in primis*) dall'articolo 135, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

conformi al nuovo modello (per ulteriori dettagli al riguardo si rimanda al nostro prot. 310 del 21 dicembre 2019).

Ne consegue che nel nuovo regime, nel presupposto che i contratti di coassicurazione dei rami danni e vita vengano delineati in piena aderenza a quanto previsto nei nuovi Codici, non sussiste più alcun dubbio circa la non applicazione dell'IVA (*rectius*, circa l'applicazione del regime IVA di esenzione) alla quota di premio che l'impresa assicuratrice incaricata della gestione ed esecuzione della polizza (di seguito, "*impresa incaricata*") potrà trattenere all'atto della stipula del contratto e del versamento del premio stesso. Per ulteriori precisazioni in proposito si rinvia al nostro citato prot. n. 310 del 2019, nel quale si è dato conto della risposta (positiva) dell'Agenzia delle entrate all'istanza di consulenza giuridica a suo tempo presentata dall'Associazione per ottenere delucidazioni in merito al corretto regime IVA da applicare ai contratti stipulati conformemente al nuovo modello.

Per completezza d'informazione, si rammenta che il nuovo Codice di autodisciplina dei rami danni (quello relativo ai rami vita è sostanzialmente identico, salvo i necessari adattamenti imposti dalle specificità di tali aree di business) è stato sottoposto anche all'attenzione dell'IVASS che, con propria missiva del 20 dicembre 2019, ha fatto presente di non rilevare criticità in punto di conformità giuridica della nuova formulazione del Codice stesso rispetto al quadro normativo relativo al settore assicurativo.

I *nuovi Codici* - di cui si allegano i testi (All. 1, 2) – trovano applicazione a partire **dal 1° gennaio 2020**, nei confronti delle imprese che vi aderiranno volontariamente.

L'adesione delle imprese potrà essere effettuata sottoscrivendo gli acclusi moduli (All. 3 da utilizzare per l'adesione al Codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione nei rami danni; All. 4 da impiegare per l'adesione al Codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione nei rami vita) da restituire **entro il 15 maggio 2020**:

- alla Segreteria del Servizio Card, Accordi associativi, Antifrode, SISCO (sig.ra Ileana Arcari, tel.: 02.7764369, e-mail: [ileana.arcari@ania.it](mailto:ileana.arcari@ania.it)), per le comunicazioni delle adesioni al Nuovo codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione dei **rami danni**;
- alla Segreteria del Servizio Vita (sig.ra Rita Berti, tel.: 06.32688644, e-mail: [rita.beriti@ania.it](mailto:rita.beriti@ania.it)) per le comunicazioni delle adesioni al Nuovo codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione dei **rami vita**.

Di seguito vengono fornite indicazioni in merito alle questioni di maggiore rilievo per la puntuale applicazione delle previsioni contenute nei *nuovi Codici*.

### ***I. Principali novità caratterizzanti i nuovi Codici***

Il nuovo assetto si distingue dai *Codici previgenti* (almeno) per le seguenti caratteristiche:

- 1)** attribuzione all'*impresa incaricata*, direttamente da parte del contraente, dell'incarico alla materiale gestione ed esecuzione della polizza;

- 2) percezione *ab initio* da parte dell'*impresa incaricata* del proprio ristoro: quest'ultima, più precisamente, *potrà* trattenere una maggiore quota di premio<sup>5</sup>, determinata in via forfettaria, all'atto della stipula della polizza. Operativamente, l'*impresa incaricata* riceverà il premio dal contraente/assicurato e lo riverserà pro-quota alle altre coassicuratrici dopo averlo *eventualmente* decurtato del proprio ristoro, corrispondente alle maggiori spese da essa previste, rispetto a quelle delle altre coassicuratrici, per la gestione ed esecuzione del contratto. L'*impresa incaricata potrà*, pertanto, trattenere preventivamente e forfettariamente il ristoro per lo svolgimento delle attività intrinsecamente e inscindibilmente connesse alla interlocuzione diretta con il contraente/assicurato per la prestazione del servizio assicurativo;
- 3) esplicitazione in polizza dell'eventuale attribuzione all'*impresa incaricata* della specifica quota del premio contrattuale, espressiva del ristoro di cui al punto *sub 2*). Dell'attribuzione all'*impresa incaricata* di una quota maggiore del premio – rispetto all'entità delle quote spettanti alle altre imprese coassicuratrici – il contraente verrà, pertanto, informato e reso edotto in maniera esplicita, attraverso l'apposita evidenziazione nell'ambito del rapporto di cui egli è parte contrattuale.

È bene rammentare che nella predetta istanza di consulenza giuridica presentata all'Agenzia delle entrate è stata opportunamente enfatizzata la radicale differenza del nuovo assetto rispetto all'impostazione adottata nei *Codici previgenti* per la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi in coassicurazione: nel nuovo assetto, infatti, l'eventuale ristoro dell'*impresa incaricata* verrà calcolato in via anticipata e, come detto, forfettaria, potendo evidentemente tale impresa, all'atto della stipula, solo stimare e non conoscere con esattezza quanti e quali costi dovrà effettivamente sopportare per la gestione ed esecuzione della polizza.

La diversità rispetto al *modus operandi* che caratterizzava i *Codici previgenti* è vieppiù accentuata dalla previsione del conferimento diretto – da parte del contraente all'impresa assicuratrice di volta in volta individuata – dell'incarico alla materiale gestione ed esecuzione della polizza, ferme le quote assicurate dalle altre imprese coassicuratrici.

## **II. Regime transitorio**

I *nuovi Codici*, come detto, sono da intendersi già **in vigore dal 1° gennaio di quest'anno**.

Peraltro, la relativa implementazione, a motivo delle radicali trasformazioni introdotte rispetto all'assetto dei *Codici previgenti*, potrebbe comportare la necessità di apportare notevoli adeguamenti ai sistemi informatici e alle procedure amministrative delle imprese assicuratrici interessate alla relativa adozione.

Per tale motivo, le imprese che non risultino in grado di avvalersi immediatamente dei *nuovi Codici potranno continuare ad applicare* i *Codici previgenti*, seppur **non oltre il 31 dicembre 2020**.

Resta inteso che le imprese che siano in grado di dare attuazione ai *nuovi Codici* già da quest'anno saranno legittimate a farlo, tenendo presente che gli stessi sono già in vigore.

---

<sup>5</sup> Tale maggiore quota verrà ricavata esclusivamente dai caricamenti. Il premio puro che verrà ricevuto da ciascuna impresa coassicuratrice continuerà, infatti, a riflettere puntualmente la quota di rischio contrattualmente assunta da ognuna di esse.

In ogni caso, anche se per il corrente anno 2020 rimane eccezionalmente consentita la possibilità di continuare a gestire i contratti di coassicurazione secondo gli standard di cui ai *Codici previgenti*, **a partire dal 1° gennaio 2021 non sarà più possibile** richiedere e corrispondere **commissioni di delega** relativamente ai premi incassati, ai sinistri liquidati e alle prestazioni liquidate in dipendenza di contratti stipulati antecedentemente alla predetta data<sup>6</sup>.

### **III. Ambito di applicazione (nuovi contratti e rinnovi contrattuali)**

Le previsioni dei *nuovi Codici* trovano applicazione:

- ai contratti di coassicurazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, salva l'applicabilità – per il solo 2020 – del regime transitorio descritto nel precedente paragrafo;
- ai rinnovi, per intervenuta scadenza, di contratti stipulati nella vigenza dei *Codici previgenti*.

Non sfugge che, nel caso dei rinnovi, si renderà necessario adeguare i contratti in conformità alle previsioni del nuovo modello.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di durata annuale, con clausola di rinnovo, stipulato nel corso del 2020 per il quale si sia optato per continuare ad applicare le regole *previgenti*, in virtù del regime transitorio sopra descritto. Il contratto, per effetto di quanto previsto dai *nuovi Codici* circa la decorrenza delle relative disposizioni (non ulteriormente rinviabile oltre il 31 dicembre 2020), nel 2021 dovrà essere necessariamente rinnovato adeguandolo al nuovo modello.

### **IV. Commissioni di delega pregresse**

L'Associazione ha preso atto della circostanza che, a livello di mercato, le imprese abbiano deciso di non procedere alle reciproche liquidazioni delle commissioni di delega relative a premi incassati o sinistri/prestazioni liquidati/e nel corso del 2019.

Le imprese hanno assunto tale determinazione in via prudenziale, in attesa di conoscere l'esito dell'istanza di consulenza giuridica presentata dall'Associazione all'Agenzia delle entrate, la cui risposta è stata conosciuta solo alla fine dello scorso anno.

Ciò detto, le commissioni di delega relative al 2019 e quelle che eventualmente verranno contabilizzate nel 2020 (tenuto presente il regime transitorio sopra descritto) potranno essere liquidate/incassate a partire dal corrente anno con le modalità che verranno individuate a seguito dei chiarimenti operativi in seno ai competenti gruppi di lavoro dell'Associazione.

---

<sup>6</sup> Con l'eccezione, per i soli contratti di coassicurazione dei rami vita, dei casi in cui le commissioni di delega risultino di importo superiore a Euro 100.000 (cfr. in tal senso l'art. 13, 3., del nuovo "*Codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione nei rami vita e standard gestionali*").

## **V. Specificità della coassicurazione nei rami credito e cauzione**

Come si è già evidenziato in premessa, il Comitato esecutivo dell'Associazione ha approvato un nuovo Codice di autodisciplina unitario, applicabile a tutti i rami danni senza distinzioni di sorta, abrogando contestualmente il previgente "Codice associativo di autodisciplina per la coassicurazione nei rami Credito e Cauzione".

Al riguardo, l'Associazione ha effettuato un doveroso approfondimento connesso alla particolarità dello schema ordinariamente adottato nella prestazione dell'assicurazione cauzioni, nel quale il beneficiario (sia esso, in particolare, una stazione appaltante o un ente pubblico) si rapporta esclusivamente con un'impresa assicuratrice, senza però in realtà venire a conoscenza della clausola di delega. Secondo la conclusione dell'approfondimento giuridico effettuato risulta legittimo lo schema in cui la clausola di delega è sì presente nel contratto di assicurazione stipulato con il contraente/assicurato, ma non viene palesata al beneficiario (vale a dire il terzo a favore del quale il contratto è stato stipulato), mentre al contrario è esclusa la conformità al nuovo Codice ANIA di autodisciplina dell'ipotesi in cui l'accordo di coassicurazione non sia palesato neanche al contraente/assicurato.

\* \* \*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

---

Rif.: Direzione Generale - Responsabile Servizio Fiscale  
dott. Gianfilippo Scifoni  
tel. 06 32688685  
gianfilippo.scifoni@ania.it

---

Rif.: Direzione Generale - Responsabile Servizio Vita  
dott. Luigi Di Falco  
tel. 06 32688611  
luigi.difalco@ania.it

---

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Servizio Legale e Societario  
dott. Enrico Gili  
tel. 06 32688510 fax: 06 91622591  
enrico.gili@ania

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dario Focarelli

### **Allegato**

- 1) Nuovo codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione dei rami danni
- 2) Nuovo codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione dei rami vita
- 3) Fac-simile modulo di adesione al Codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione nei rami danni
- 4) Fac-simile modulo di adesione al Codice ANIA di autodisciplina per la coassicurazione nei rami vita